

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della Legge 1°luglio 2021, n. 101

PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”

Investimento 1.2) “Sviluppo e implementazione di 2 specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale”.

Modello di intervento n.2) “**VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DI POPOLAZIONE AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI, METALLI E PFAS ED EFFETTI SANITARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE POPOLAZIONI PIÙ SUSCETTIBILI**”

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

La **REGIONE DEL VENETO**, codice fiscale 80007580279, con sede legale in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, rappresentata ai fini del presente atto da _____, in qualità di _____,

E

La **REGIONE LOMBARDIA**, codice fiscale 80050050154, con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, Milano, rappresentata ai fini del presente atto da Marco Cozzoli, in qualità di Direttore Direzione Generale Welfare

PER

la realizzazione delle attività progettuali afferenti al modello di intervento 2). “*Valutazione dell’esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili*”.

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “*Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l’articolo 14 che prevede che le misure si applichino anche al Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari;

VISTO l’articolo 2, comma 6-bis del Decreto-Legge n. 77 del 2021, che reca disposizioni per l’allocazione di almeno il 40 per cento delle risorse a favore delle regioni del Mezzogiorno;

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, di seguito indicato come “decreto-legge”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1 del D.L. n. 59/2021, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il comma 2 dell’articolo 1 del Decreto-Legge, che riporta l’elenco degli interventi finanziati con le

risorse del Piano;

VISTO il successivo comma 6, che prevede che *“agli interventi ricompresi nel Piano (...) si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTA la scheda del Programma *“Salute, ambiente, biodiversità e clima”* allegata al summenzionato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua gli obiettivi, le modalità di attuazione, i soggetti attuatori, il cronoprogramma finanziario e include la relazione illustrativa, che qui si intende integralmente richiamata e forma parte integrante del presente decreto;

PRESO ATTO che tra gli interventi specifici declinati nel citato Programma vi è l'Intervento 1.2 *“Sviluppo e implementazione di 2 specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale”*, destinatario di un importo complessivo di euro 49.501.000,00 e finalizzato alla realizzazione entro il 2026 di due programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'articolo 252 che definisce le modalità di individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica;

VISTO il decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria, 18 novembre 2022, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di individuazione dei due siti di interesse nazionale, composto da rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Ministero della salute stesso;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della Salute 20/06/2023, recante *“Avviso rivolto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a manifestare l'interesse per l'attuazione del progetto 1.2 “Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale”*, con il quale sono stati proposti due modelli di intervento:

- modello di intervento 1. *“Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le disuguaglianze sociali”*;
- modello di intervento 2. *“Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili”*.

TENUTO CONTO che la Regione del Veneto, in data 7 luglio 2023, ha trasmesso al Ministero della Salute la propria manifestazione di interesse, quale capofila di una cordata composta dalle Regioni Lombardia, Marche, Lazio, Toscana, Umbria, Campania, Calabria e Puglia, per la realizzazione del modello di intervento 2. *“Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili”*;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della salute del 12 luglio 2023, con il quale è stata recepita la manifestazione di interesse trasmessa dalla Regione del Veneto e ha disposto l'accesso ed il

contestuale avvio della successiva fase di progettazione partecipata dell'aggregazione per il modello di intervento 2. *“Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili”*.

VISTO il Decreto direttoriale 26/10/2023 del Ministero della Salute, che ha preso atto del progetto condiviso relativo al modello di intervento 2) *“Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili”*, strutturato come di seguito:

- Capofila: Regione del Veneto;
- Partecipanti: Regioni Lombardia, Marche, Lazio, Toscana, Umbria, Campania, Calabria e Puglia;

Le attività progettuali coinvolgono i seguenti Siti di Interesse Nazionale:

- Regione del Veneto: SIN di Venezia-Porto Marghera;
- Regione Calabria: SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara;
- Regione Campania: SIN di Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area Vasta di Giugliano;
- Regione Lazio: SIN di Bacino del Fiume Sacco;
- Regione Lombardia: SIN di Brescia-Caffaro e Broni (Pavia);
- Regione Marche: SIN di Falconara Marittima;
- Regione Puglia: SIN di Taranto;
- Regione Umbria: SIN di Terni Papigno Conca Ternana;
- Regione Toscana: SIN di Livorno-Collesalveti e Piombino.

VISTA la D.G.R. n. 1547 del 12/12/2023, che ha approvato il progetto relativo al modello di intervento 2) *“Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili”* e lo schema di Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e la Regione del Veneto, successivamente sottoscritto in data 28/12/2023, volto a regolare i reciproci rapporti giuridici ed economici.

RITENUTO necessario dare seguito all'Accordo sottoscritto tra Ministero della Salute e la Regione del Veneto, procedendo alla stipula delle Convenzioni tra la capofila Regione del Veneto e le Regioni partecipanti alla Cordata 2, per lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato del modello di intervento.

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

CONSIDERATO che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare la realizzazione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Intervento 1.2 *“Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale”* con riguardo al modello di intervento 2) *“Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili”*, sviluppato congiuntamente nella fase di progettazione partecipata di cui in premessa.
3. Al modello di intervento di cui al comma 2 potranno essere apportate modifiche, senza maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento, allo scopo di migliorarne l'impianto complessivo e/o

garantirne la realizzazione, nonché in caso si riscontrino criticità tali da precluderne la realizzazione, decorsi i primi sei mesi dall'avvio delle attività progettuali ed entro i successivi diciotto mesi, previo accordo scritto tra Ministero della Salute e la Regione del Veneto. A tal fine, ogni Regione partecipante potrà presentare, nei termini anzidetti, alla Regione del Veneto eventuali proposte scritte, circostanziate e motivate, di modifica al progetto originale.

4. In tal senso, la Regione si impegna a:
 - a. Raccogliere e discutere con le Regioni partecipanti alla cordata le eventuali proposte di modifica al modello di intervento 2);
 - b. Valutare la coerenza della proposta di modifica nel quadro generale delle attività di progetto;
 - c. Trasmettere una proposta modificativa unitaria al Ministero della Salute per gli adempimenti successivi e per la stipula dell'accordo con lo stesso Ministero.

Art. 2 – Funzioni compiti e obblighi

1. Nell'ambito del presente accordo la Regione del Veneto e la Regione Lombardia concorrono alla predisposizione e realizzazione del modello di intervento 2) di cui all'Allegato 1) svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai successivi commi.
2. La Regione del Veneto si impegna a:
 - a. mettere a disposizione la propria *expertise* a beneficio delle attività progettuali;
 - b. garantire il coordinamento complessivo del progetto;
 - c. adottare tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti, assicurando il regolare invio al Ministero delle rendicontazioni periodiche, provvedendo al trasferimento alle Regioni partecipanti delle risorse ministeriali non appena disponibili e procedendo, in caso di eventuali criticità ed in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto;
 - d. adempiere alle attività di cui al precedente art. 1, co.4.
3. La Regione Lombardia si impegna a:
 - a. mettere a disposizione le proprie strutture e le risorse umane e tecniche necessarie ad assicurare l'avvio e la realizzazione degli interventi nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma di progetto;
 - b. conformarsi alle indicazioni fornite dall'ente Capofila;
 - c. dare attuazione alle linee guida e alle circolari ministeriali in tema di pubblicità, monitoraggio, controllo e rendicontazione;
 - d. avviare le procedure interne necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto e a porre in essere qualsiasi altra attività volta alla positiva e corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune;
 - e. trasmettere alla Regione del Veneto, nei termini indicati al successivo articolo 4, la documentazione tecnica e finanziaria necessaria alla rendicontazione periodica dell'intervento e alle verifiche di monitoraggio eventualmente disposte dal Ministero della Salute.
 - f. adottare ogni misura atta a garantire la completa tracciabilità delle operazioni;
 - g. tenere una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - h. conservare la documentazione tecnica e finanziaria di progetto su supporti informatici adeguati e a renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

Art. 3 – Efficacia e durata

1. L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2026, salvo proroghe ministeriali al cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
2. Le attività progettuali decorrono dalla formale comunicazione da parte del Ministero della Salute della avvenuta registrazione dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 1547 del 12/12/2023, da parte dei competenti organi di controllo, datata 12/02/2024.

Art. 4 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di consentire alla Regione del Veneto di procedere puntualmente alla trasmissione al Ministero della Salute della documentazione per le verifiche ministeriali avente ad oggetto il regolare

svolgimento delle attività di cui all'art.1, la Regione Lombardia è tenuta a trasmettere alla Regione del Veneto una relazione tecnica e un rendiconto economico-finanziario che attesti le somme impegnate e/o le spese sostenute per il progetto, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle "LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 1.2 *‘Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale’*", di cui all'Allegato 2 della presente Convenzione.

2. La relazione tecnica e il rendiconto economico-finanziario di cui al precedente co.1 dovranno essere trasmesse alla Regione del Veneto entro le seguenti scadenze:
 - a. 30 settembre 2024;
 - b. 31 marzo 2025;
 - c. 30 settembre 2025;
 - d. 30 settembre 2026;
 - e. 28 febbraio 2027: relazione tecnica finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata della Convenzione e il rendiconto finanziario finale che attesti le spese sostenute.
3. Le rendicontazioni finanziarie di cui al precedente articolo dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto allegato.
4. È consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, nel rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti, e nel limite del 10% complessivo.
5. Per quanto previsto al comma precedente, la Regione Lombardia che intenda proporre il trasferimento di risorse tra voci di spesa del piano finanziario, deve predisporre richiesta motivata da trasmettere alla Regione del Veneto, che, verificata la compatibilità e congruità della richiesta rispetto al contesto generale finanziario del progetto, provvederà ad inoltrare la comunicazione al Ministero per le valutazioni di competenza. Il Ministero della Salute, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui sopra, potrà, qualora ne ravvisi la necessità, negare la compensazione delle voci con comunicazione scritta. In assenza di comunicazione vige il silenzio assenso.
6. Il Ministero e la Regione del Veneto possono richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione Lombardia è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni o diverso termine indicato. A tal fine, è fatto obbligo alla Regione Lombardia di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero e/o della Regione del Veneto.

Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. Qualsiasi iniziativa di comunicazione correlata alle attività disciplinate nella presente convenzione deve essere concordata con il Ministero della salute – DGPREV. A tal fine la Regione Lombardia che intenda mettere in atto iniziative di comunicazione correlate all'intervento di cui alla presente convenzione deve informare con congruo anticipo e in forma scritta la Regione del Veneto delle iniziative in programma così da consentire l'avvio della prescritta procedura di condivisione con il Ministero.

Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del modello di intervento 2) di cui alla presente convenzione, la Regione Lombardia è assegnataria di un finanziamento complessivo di € 3.000.000, 00 come quantificato in sede di progetto.
2. La Regione del Veneto e la Regione Lombardia dichiarano che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso, dal Ministero della Salute per il tramite della Regione del Veneto, alla Regione Lombardia al fine di sostenere le spese per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione, come risultante dai rendiconti finanziari di cui all'articolo 4.
4. La Regione Lombardia prende atto ed accetta espressamente che il Ministero della Salute, la Regione del Veneto non assumeranno altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti del

progetto.

6. La Regione Lombardia prende atto che il finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo sarà trasferito dalla Regione del Veneto secondo le modalità declinate nel successivo art. 7, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e al D.lgs. n. 93/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento assegnato alla Regione Lombardia per la partecipazione alla realizzazione del modello di intervento 2) è pari ad € 3.000.000,00 e sarà erogato dalla Regione del Veneto in quattro quote anticipate, come di seguito:
 - a. La prima quota, corrispondente al 25 % del finanziamento, sarà trasferita a titolo di acconto dalla Regione del Veneto alla Regione Lombardia entro 30 gg. dall'accredito delle risorse messe a disposizione dal Ministero all'avvio delle iniziative di progetto;
 - b. La seconda quota, corrispondente al 25 % del finanziamento, sarà trasferita dalla Regione del Veneto alla Regione Lombardia entro 30 gg. dall'accredito delle risorse ministeriali, ad esito positivo della presentazione al Ministero della prima rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;
 - c. La terza quota, corrispondente al 25 % del finanziamento, sarà trasferita dalla Regione del Veneto alla Regione Lombardia entro 30 gg. dall'accredito delle risorse ministeriali, ad esito positivo della presentazione al Ministero della seconda rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;
 - d. La quarta quota, corrispondente al 25 % del finanziamento, sarà trasferita dalla Regione del Veneto alla Regione Lombardia entro 30 gg. dall'accredito delle risorse ministeriali, ad esito positivo della presentazione al Ministero della terza rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
2. La Regione del Veneto e la Regione Lombardia convengono espressamente che l'erogazione di ognuna delle quote di finanziamento sopra citate è subordinata, oltre che al rispetto da parte della Regione Lombardia dei tempi e delle modalità di rendicontazione tecnica e finanziaria di cui alla presente convenzione, anche all'effettivo accredito in favore della Regione del Veneto delle somme messe a disposizione dal Ministero della Salute per l'intervento di cui alla presente convenzione.
3. La conclusione di tutte le attività progettuali dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2026, salvo proroga del termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
4. La Regione del Veneto, entro e non oltre il 31 marzo 2027, dovrà trasmettere il rendiconto finanziario finale nel quale siano attestate spese pari al 100% di quanto erogato, con l'impegno, qualora non fossero state spese integralmente le risorse trasferite, a restituire tempestivamente al Ministero della Salute le quote eccedenti, con le modalità comunicate dal Ministero stesso. In tal caso la Regione Lombardia sarà tenuta a restituire alla Regione del Veneto, con le modalità e alla scadenza dalla stessa indicate, le eventuali risorse finanziarie già ricevute e non spese.
5. Ai fini del pagamento, il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione del Veneto copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari. In tal caso, la Regione Lombardia è tenuta a fornire alla Regione del Veneto i documenti richiesti entro la scadenza dalla stessa indicata.
6. I pagamenti di cui al comma 1 saranno disposti mediante l'emissione di ordinativi di pagamento sul conto corrente della Regione Lombardia avente n. 306689 intestato a Regione Lombardia. La Regione del Veneto non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o da altri eventi non imputabili alla Regione medesima.

Art. 8 - Sospensione dei pagamenti e risoluzione della convenzione

1. Il Ministero della Salute può sospendere l'erogazione del finanziamento in caso di:
 - a. valutazione negativa delle relazioni di cui al precedente articolo 4);
 - b. mancata o irregolare attuazione degli accordi conclusi tra Ministero della Salute e Regione del Veneto;

In tal caso, la Regione del Veneto si impegna a informare tempestivamente la Regione Lombardia.

2. La Regione del Veneto, nel caso di accertamento di gravi violazioni agli obblighi previsti dalla presente convenzione imputabili alla Regione Lombardia, che possano pregiudicare la positiva realizzazione del progetto, intima a quest'ultima per iscritto, a mezzo PEC, di porre fine alle violazioni entro il termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, la presente convenzione si intende risolta di diritto a partire dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. In caso di risoluzione della convenzione, la Regione Lombardia si impegna a restituire, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della richiesta o altro diverso termine ivi indicato, le somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Art. 9 – Referenti

1. La Regione del Veneto indica quale referente scientifico per il modello di intervento di cui alla presente convenzione la dott.ssa _____, in qualità di _____. La Regione Lombardia indica quale proprio referente scientifico per il modello di intervento in oggetto il dott. Danilo Cereda, in qualità di Dirigente UO Prevenzione DG Welfare
2. I rispettivi referenti amministrativi verranno individuati con successivo atto scritto condiviso tra le parti.
3. Le relazioni tecniche, i rendiconti finanziari e tutta l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi della Regione del Veneto:
 - a. **Pec:** area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
 - b. **Mail:** prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
4. Ogni comunicazione e documentazione rivolta alla Regione Lombardia dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi:
 - a. **Pec:** welfare@pec.regione.lombardia.it;
 - b. **Mail:** danilo_cereda@regione.lombardia.it
5. Le relazioni e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 3) e 4) potranno essere anticipate alle mail dei referenti scientifici individuati nella presente convenzione e a quella dei referenti amministrativi che verranno individuati con successivo atto.
6. L'eventuale modifica dei referenti dovrà essere sollecitamente comunicata formalmente alla Regione del Veneto che ne prenderà atto e provvederà, laddove necessario, a darne notizia al Ministero della Salute.

Articolo 10 – Forma dell'atto, registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, con registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente, in base all'articolo 4, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e ss.mm.ii., Allegato B.

Art. 11 – Controversie e foro competente

1. La Regione del Veneto e la Regione Lombardia si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia sulla presente convenzione.
2. In caso di esito negativo, le parti, esperito il preventivo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010, stabiliscono di devolvere la cognizione dell'eventuale causa inerente ogni aspetto della presente convenzione al Foro di Venezia.

Art. 12 – Disposizioni finali e rinvii

1. La Regione del Veneto e la Regione Lombardia dichiarano di rispettare e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di

- protezione dei dati).
2. Le parti dichiarano altresì di rispettare e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR n. 62/20139), nonché la normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013).
 3. Si fa rinvio, per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alle disposizioni contenute nell'Accordo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, di cui alla D.G.R. n. 1547 del 12 dicembre 2023, e alle norme regolanti la materia.

La presente convenzione, composta da 12 articoli e 2 allegati, viene sottoscritta con firma digitale, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. q-bis), del medesimo decreto legislativo, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Regione del Veneto

Per la Regione Lombardia
Marco Cozzoli